COMMISSIONE II

AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - AFFARI INTERNI E DI CULTO - ENTI PUBBLICI

27.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 6 MAGGIO 1970

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CORONA

INDICE

PAG.

Congedi e sostituzioni:

PRESIDENTE 271

Disegno e proposta di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

Disposizioni in materia di assistenza ai ciechi civili (2190);
ANDREOTTI ed altri: Nuove norme in materia di trattamento pensionistico a favore dei non vedenti (979) 271

PRESIDENTE 271, 278, 279, 283, 285
ABBIATI 284
ALFANO 284
JACAZZI 278, 279
MALFATTI FRANCESCO 278, 279
MATTARELLI 277, 279, 283, 284
MISASI 283, 284
MONACO 284
TEDESCHI, *Sottosegretario di Stato per l'interno* 278, 279, 283, 285
TERRANA 279, 284

Disegno di legge (*Discussione e rinvio*):

Autorizzazione della spesa per l'esecuzione dei programmi spaziali nazionali nel quadriennio 1969-1972 (*Approvato dalla I Commissione permanente del Senato*) (2352) 285

PRESIDENTE 285, 286, 289
ALFANO 289
FELICI, *Relatore* 286, 287
FLAMIGNI 287
MAULINI 286, 287, 289
RIPAMONTI, *Ministro per la ricerca scientifica* 287
SALVI 289

Votazione segreta:

PRESIDENTE 289

La seduta comincia alle 9,55.

TERRANA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi e sostituzione.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Amadeo, Fortuna e Savio Emanuela.

Ricordo che per l'esame del disegno di legge n. 2190 il deputato Monaco sostituisce il deputato Bonea.

Seguito della discussione del disegno di legge n. 2190 e della proposta di legge Andreotti ed altri n. 979 in materia di assistenza ai ciechi civili.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge n. 2190 e della proposta di legge

Andreotti ed altri n. 979 in materia di assistenza ai ciechi civili.

Sono lieto di comunicare che abbiamo ricevuto i pareri delle Commissioni I e V e sono ancor più lieto nel constatare che questi pareri sono favorevoli alle innovazioni da noi proposte al disegno di legge, il cui esame pertanto questa mattina può essere concluso.

Particolarmente importante è il parere favorevole della V Commissione, espresso alla unanimità, sia pure non senza un dibattito, quale risulta dal Bollettino delle Commissioni. Dobbiamo esprimere il nostro ringraziamento al sottosegretario, senatore Tedeschi, per essersi così impegnato e documentato nel dimostrare alla V Commissione che gli emendamenti da noi proposti in realtà rientravano nei limiti dei fondi stanziati per il provvedimento.

La Commissione Affari costituzionali ci ha ugualmente trasmesso parere favorevole, con alcune osservazioni di cui terremo conto in sede di approvazione dei relativi articoli.

Quindi esamineremo gli articoli del disegno di legge che furono approvati in via di principio, tralasciando naturalmente gli articoli definitivamente approvati nella seduta precedente.

Poiché articolo 1 è già stato approvato nella seduta precedente do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

(*Ciechi che fruiscono di altri trattamenti*)

Per coloro che fruiscono della pensione a carico del fondo sociale di cui all'articolo 2 della legge 21 luglio 1965, n. 903, ovvero di trattamenti di pensione, rendite, assegni continuativi a carico di enti pubblici o di proventi di qualsiasi natura di importo almeno uguale alla pensione sociale stessa, la pensione non riversibile di cui al precedente articolo è stabilita nelle seguenti misure:

lire 20.000 mensili se ciechi assoluti;

lire 14.000 mensili se aventi un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione.

Non sono considerati agli effetti di cui al comma precedente le pensioni di guerra, l'assegno vitalizio agli ex combattenti della guerra 1915-18 e precedenti, gli assegni familiari e trattamenti similari.

In ordine alla nostra proposta di soppressione, la V Commissione, su proposta del relatore e a seguito degli interventi del Sottosegretario di Stato per il tesoro e del Sottosegretariato di Stato per l'interno, ha ritenuto di esprimere parere favorevole.

Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 2.

(*È respinto*).

L'articolo 2 s'intende pertanto soppresso.

Do lettura e pongo in votazione l'articolo successivo nel testo da noi trasmesso alla Commissione bilancio:

ART. 3.

(*Ciechi ospitati in istituti di istruzione o di assistenza*).

Soltanto per coloro che sono ospitati in istituti di istruzione o ricoverati in istituti assistenziali a carico anche parziale di enti pubblici o che facciano parte di comunità che provvedono al loro sostentamento, la pensione non riversibile è ridotta nelle seguenti misure:

lire 18.000 mensili, se ciechi assoluti;

lire 14.000 mensili, se aventi un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione.

(*È approvato*).

Gli articoli 4 e 5 sono già stati approvati con un emendamento puramente formale.

Passiamo all'articolo successivo di cui do lettura:

ART. 6.

(*Condizioni economiche*).

La pensione non riversibile e l'indennità di accompagnamento di cui ai precedenti articoli spettano ai ciechi civili, sempre che l'interessato o il coniuge non risulti iscritto nei ruoli dell'imposta complementare sui redditi.

La Commissione si era espressa in via di massima favorevole alla soppressione dell'inciso « o il coniuge ».

Pongo in votazione il mantenimento delle parole « o il coniuge ».

(*È respinto*).

L'articolo risulta pertanto così formulato:

« La pensione non riversibile e l'indennità di accompagnamento di cui ai precedenti articoli spettano ai ciechi civili, sempre che lo interessato non risulti iscritto nei ruoli dell'imposta complementare sui redditi.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 7.

(*Beneficiari dell'assegno a vita*).

L'Opera nazionale per i ciechi civili continuerà la corresponsione in favore dei minorati aventi residuo visivo superiore ad un ventesimo e non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi, con eventuale correzione, dell'assegno di lire 10.000 mensili di cui siano in godimento, sempre che l'interessato o il coniuge non risulti iscritto nei ruoli dell'imposta complementare sui redditi.

Ferma rimanendo la rubrica propongo di sostituirlo con il seguente:

« In favore dei minorati aventi residuo visivo superiore ad un ventesimo e non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi, con eventuale correzione, l'Opera nazionale per i ciechi civili continuerà la corresponsione dell'assegno di lire 10.000 mensili, di cui siano in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, sempre che gli interessati non risultino iscritti nei ruoli della imposta complementare sui redditi ».

Pongo in votazione l'emendamento interamente sostitutivo.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 8.

(*Indennità di accompagnamento per i ciechi non aventi diritto alla pensione non riversibile*).

L'indennità di accompagnamento nella misura di cui all'articolo 5 spetta, altresì, ai ciechi assoluti di età superiore agli anni 18, non aventi diritto alla pensione non riversibile, sempre che sia l'interessato che il coniuge non dispongano nel complesso di un reddito superiore al doppio della quota esente dalla imposta complementare.

A tali fini gli interessati debbono produrre all'Opera nazionale per i ciechi civili una istanza in carta libera, corredata da un certificato di nascita, da un certificato di un medico oculista attestante la cecità assoluta, nonché da una dichiarazione degli uffici finanziari concernente la posizione del richiedente e del coniuge agli effetti dell'imposta complementare.

L'indennità di accompagnamento è concessa, previo l'accertamento della cecità assoluta e delle condizioni economiche, dagli organi dell'Opera nazionale per i ciechi civili competenti per la concessione della pensione non riversibile.

Il godimento dell'indennità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della istanza.

Per le concessioni disposte, l'Opera ha la facoltà di effettuare in ogni tempo accertamenti sulla sussistenza delle condizioni per il godimento dell'indennità di cui al presente articolo.

Ferma rimanendo la rubrica propongo di sostituirlo con il seguente:

« L'indennità di accompagnamento, nella misura di cui all'articolo 5, spetta altresì ai ciechi assoluti di età superiore agli anni 18, non aventi diritto alla pensione non riversibile, sempre che gli interessati non dispongano di un reddito superiore al doppio della quota esente dall'imposta complementare.

A tali fini gli interessati debbono produrre all'Opera nazionale per i ciechi civili istanza in carta libera, corredata da un certificato di un medico oculista, attestante la cecità assoluta, nonché da una dichiarazione dell'Ufficio finanziario, concernente la posizione dei richiedenti agli effetti dell'imposta complementare.

L'indennità di accompagnamento è concessa, previo l'accertamento della cecità assoluta e delle condizioni economiche, dagli organi dell'Opera nazionale per i ciechi civili.

Il godimento dell'indennità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della istanza ».

Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 9.

(*Divieto di cumulo dell'indennità di accompagnamento*).

L'indennità di cui agli articoli 5 ed 8 non è cumulabile con analoghi trattamenti concessi, a qualsiasi titolo, per uguale finalità, ivi compreso quello attribuito come complemento alla pensione di guerra.

Propongo di sopprimerlo.

Pongo in votazione il mantenimento dello articolo 9.

(*È respinto*).

L'articolo 9 s'intende pertanto soppresso.

Per quel che si riferisce al decentramento del sistema di erogazione, avevamo sottoposto i relativi emendamenti, approvati in linea di massima, alla I Commissione. La suddetta Commissione ha espresso parere favorevole sugli emendamenti da noi trasmessi, « richiamando l'attenzione della Commissione di merito (la nostra) sull'opportunità che all'articolo aggiuntivo, in materia di trasferimento del personale dell'Opera nazionale ciechi civili, vengano soppressi i commi terzo e quarto, in quanto non è ammissibile trasformare in permanenti i posti assegnati al ruolo in via transitoria, ed in quanto l'assegnazione alla Unione ciechi dei segretari regionali comporta una chiara violazione del principio di parità.

Per questi ultimi ritiene che debba prevedersi un diritto di opzione tra il trasferimento ai ruoli dello Stato ed il trasferimento alla Unione ciechi. Ritiene altresì che è necessario prevedere la sistemazione degli avventizi, per i quali non è prevista alcuna norma ».

Queste considerazioni, (ripeto: si richiama « l'attenzione della Commissione di merito sull'opportunità », e quindi spetta a noi prendere una decisione), riguardano solamente lo articolo aggiuntivo relativo al trasferimento del personale; non vi sono invece osservazioni sulla questione di fondo del decentramento del sistema di erogazione.

Do quindi lettura e pongo in votazione i seguenti articoli aggiuntivi da me proposti:

ART. ...

(*Decentramento del sistema di erogazione*).

Il Ministero dell'interno provvede alla corresponsione dei benefici agli aventi diritto, previo accertamento delle condizioni previste dalla presente legge, tramite i comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica, dei quali fanno parte, limitatamente all'applicazione della presente legge, due rappresentanti dell'Unione italiana ciechi, nominati con decreto del prefetto, su designazione del predetto ente.

Nelle province di Trento e Bolzano l'erogazione delle provvidenze di cui alla presente legge viene effettuata dal comitato provinciale di assistenza e beneficienza pubblica, previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173, e di cui sono chiamati a far parte, in luogo dei membri di cui ai nn. 6 e 7 dell'articolo 7 del predetto decreto legislativo luogotenenziale n. 173 rispettivamente un funzionario in servizio presso il Commissariato del Governo, con qualifica non inferiore a direttore di sezione ed un medico appartenente ai ruoli della regione designato dal presidente della regione.

La nomina dei due rappresentanti della Unione italiana ciechi, di cui al primo comma del presente articolo, viene effettuata dal commissario del Governo presso la regione Trentino-Alto Adige.

Nella regione della Valle d'Aosta provvede il comitato regionale di assistenza e beneficenza pubblica, integrato con i due rappresentanti dell'Unione italiana ciechi, nominati dal presidente della giunta regionale.

Avverso la decisione del comitato provinciale, l'interessato può presentare, entro trenta giorni dalla notifica, ricorso in carta semplice al Ministero dell'interno, che provvede previo il parere di una commissione consultiva, composta dal direttore generale della assistenza pubblica, in qualità di presidente, da un funzionario del Ministero dell'interno con qualifica non inferiore a viceprefetto ispettore, da un funzionario del Ministero del tesoro con qualifica non inferiore a direttore di divisione e da due rappresentanti della categoria, designati dall'Unione italiana dei ciechi. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario del Ministero dell'interno con qualifica non inferiore a direttore di sezione.

In caso di necessità, il Ministro dell'interno può procedere alla costituzione di più commissioni consultive presiedute da funzionari del Ministero dell'interno, con qualifica non inferiore a viceprefetto, delegati dal direttore generale dell'assistenza pubblica.

I ciechi civili beneficiari di una o più delle provvidenze previste dalla presente legge, non aventi titolo a prestazioni sanitarie da parte di enti mutualistici, conseguono il diritto alla assistenza sanitaria con il concorso finanziario dello Stato.

Per l'applicazione del precedente comma il Ministero dell'interno provvede con apposite convenzioni con enti mutualistici.

(*È approvato*).

ART. ...

(*Commissioni provinciali sanitarie*).

L'accertamento delle condizioni visive degli aspiranti a uno o più dei benefici previsti

dalla presente legge è effettuato, in ciascuna provincia, da una Commissione sanitaria, nominata dal prefetto e che ha sede presso l'Ufficio provinciale sanitario.

Ove necessario, il prefetto, su richiesta del medico provinciale o della Unione italiana dei ciechi, può nominare più Commissioni, le quali possono avere sede anche in altri comuni della provincia presso l'ufficio dell'ufficiale sanitario.

(*È approvato*).

ART. ...

(*Composizione delle Commissioni provinciali sanitarie*).

La Commissione sanitaria provinciale di cui al precedente articolo è composta dal medico provinciale, che la presiede, da un oculista designato dal comitato provinciale di assistenza e beneficienza pubblica e da un oculista designato dall'Unione italiana dei ciechi.

Il medico provinciale può, in sua sostituzione, designare a far parte della Commissione, con le funzioni di presidente, un funzionario medico dell'ufficio provinciale sanitario o un ufficiale sanitario. Il medico provinciale è tenuto ad effettuare tale designazione nel caso in cui egli faccia parte della Commissione sanitaria regionale, di cui all'articolo successivo.

Le funzioni di segretario della Commissione sono disimpegnate da un funzionario del ruolo della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

La Commissione ha il compito di accertare se gli istanti sono affetti da cecità assoluta o se sono in possesso di un residuo visivo, in uno o in entrambi gli occhi, con eventuale correzione, espresso in decimi.

Per cecità assoluta si intende la totale mancanza della vista o la mera percezione dell'ombra e della luce.

I nominativi dei ciechi civili, nei cui confronti sia accertata la cecità assoluta o un residuo visivo in ambo gli occhi con eventuale correzione, non superiore ad un ventesimo, sono comunicati alle prefetture entro tre giorni dalla data di riunione della Commissione provinciale sanitaria a cura del segretario della Commissione stessa.

Entro dieci giorni dalla data della riunione di cui al precedente comma, il segretario della Commissione deve parimenti comunicare a tutti gli istanti l'esito del controllo oculistico.

Il segretario della Commissione provvede, altresì, a trasmettere trimestralmente alla Unione italiana dei ciechi l'elenco dei nominativi dei ciechi civili nei confronti dei quali, nello stesso periodo, è stato effettuato l'accertamento oculistico, con l'indicazione dell'esito per ciascuno di essi.

(*È approvato*).

ART. ...

(*Commissioni regionali sanitarie*).

Contro il giudizio delle Commissioni sanitarie provinciali l'interessato può ricorrere, entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione, alla Commissione sanitaria regionale costituita presso l'ufficio provinciale sanitario del capoluogo della regione e composta dal medico provinciale, che la presiede, dal primario di una clinica oculistica universitaria, preferibilmente residente in un comune della regione, e da un oculista designato dalla Unione italiana dei ciechi.

Le Commissioni sanitarie regionali sono nominate dal Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per l'interno.

Le funzioni di segretario sono affidate a un funzionario del ruolo della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità con qualifica non inferiore a quella di consigliere di prima classe.

La decisione della Commissione sanitaria regionale ha carattere definitivo e deve essere comunicata, a cura del segretario, alla competente Commissione sanitaria provinciale ai fini di quanto prescritto dal sesto, settimo e ottavo comma del precedente articolo.

Avverso la decisione della Commissione sanitaria regionale l'interessato o l'Unione italiana dei ciechi possono proporre azione giudiziaria dinanzi al tribunale competente.

(*È approvato*).

ART. ...

(*Durata del mandato delle Commissioni sanitarie*).

Le Commissioni sanitarie di cui ai precedenti articoli durano in carica cinque anni. Per ciascun membro effettivo delle Commissioni deve essere nominato, con le stesse modalità, un supplente che partecipa alle sedute in caso di assenza o di impedimento del componente effettivo.

A ciascun componente delle predette Commissioni, estraneo all'amministrazione statale, è corrisposto un gettone di presenza, la cui misura verrà fissata dal Ministero della sanità, di concerto con quello del tesoro.

(*È approvato*).

ART. ...

(*Presentazione delle domande*).

I cittadini che aspirano al godimento di uno o più dei benefici previsti dalla presente legge debbono produrre istanza in carta libera alla Commissione sanitaria provinciale competente per territorio.

Alla domanda deve essere allegato un certificato di un medico oculista con indicazione della diagnosi della infermità e dell'eventuale residuo visivo in ciascun occhio, con relativa correzione.

(*È approvato*).

ART. ...

(*Rilascio dei certificati da parte degli uffici distrettuali delle imposte*).

Ai fini dell'accertamento delle condizioni economiche, i Comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica richiedono direttamente agli uffici distrettuali delle imposte, entro quindici giorni dalle comunicazioni delle Commissioni sanitarie, i certificati relativi all'eventuale iscrizione dei nominativi degli aspiranti ad uno o più dei benefici previsti nella presente legge, nei ruoli della imposta complementare sui redditi.

(*È approvato*).

ART. ...

(*Modalità di erogazione*).

Il Ministero dell'interno provvede, a semestre anticipato, ad accreditare alle prefetture i fondi occorrenti per il pagamento delle pensioni e degli altri assegni previsti dalla presente legge, in relazione al numero dei beneficiari residenti in ciascuna provincia.

Le aperture di credito di cui al comma precedente possono essere effettuate in deroga al limite previsto dall'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni.

I prefetti, entro dieci giorni dal ricevimento dei fondi, provvedono a ripartirli tra gli enti comunali di assistenza, mediante accreditamento su conti correnti postali vincolati per la destinazione, intestati ai singoli enti.

Il pagamento ai beneficiari è effettuato con assegni postali tratti sui predetti conti correnti.

Restano ferme le disposizioni di cui alla legge 26 maggio 1965, n. 589.

(*È approvato*).

ART. ...

(*Decorrenza dei benefici*).

La concessione della pensione e dell'indennità di accompagnamento decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa istanza.

(*È approvato*).

Do ora lettura dell'articolo 10 del disegno di legge:

ART. 10.

(*Scadenza delle rate*).

Le pensioni, l'assegno vitalizio e l'indennità di accompagnamento a carico dell'Opera nazionale per i ciechi civili sono pagati in rate bimestrali scadenti il primo giorno dei mesi di febbraio, aprile, giugno, agosto, ottobre e dicembre di ciascun anno.

Sono irripetibili i ratei non maturati della mensilità percetta anticipatamente, sempre che non sia possibile effettuarne il recupero, con trattenuta diretta, su eventuali altre competenze spettanti a qualsiasi titolo al titolare del diritto o ai suoi aventi causa.

La Commissione nella precedente seduta si era espressa in linea di principio favorevolmente sul seguente emendamento sostitutivo dell'articolo:

(*Scadenza delle rate*)

Le pensioni, l'assegno vitalizio e l'indennità di accompagnamento sono pagate in rate bimestrali scadenti il primo giorno dei mesi di febbraio, aprile, giugno, agosto, ottobre e dicembre di ciascun anno.

Sono irripetibili i ratei non maturati della mensilità percetta anticipatamente, sempre che non sia possibile effettuarne il recupero, con trattenuta diretta, su eventuali altre competenze spettanti a qualsiasi titolo al titolare del diritto o ai suoi aventi causa.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do quindi lettura e pongo in votazione i seguenti articoli aggiuntivi.

ART. ...

(*Accertamenti sulla permanenza dei requisiti*)

Gli organi preposti alla concessione hanno facoltà in ogni tempo di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti dalla presente legge.

(*È approvato*).

ART. ...

(*Soppressione dell'ONCC e trasferimento del patrimonio*)

L'Opera nazionale per i ciechi civili, istituita con legge 9 agosto 1954, n. 632, e successive modificazioni, è soppressa, a decorrere dal 1° gennaio 1971.

Dalla stessa data, il patrimonio ed i beni mobili in dotazione alla predetta Opera vengono trasferiti all'Unione italiana ciechi.

(*È approvato*).

Do ora lettura del seguente articolo aggiuntivo:

ART. ...

(*Trasferimento del personale dell'Opera nazionale ciechi civili*).

I ruoli delle carriere del personale della Opera nazionale per i ciechi civili – salvo quanto disposto dal quarto comma del presente articolo – sono trasferiti, come ruoli ad esaurimento e con la consistenza organica fissata nelle allegate tabelle A, B, C, D ed E, all'Amministrazione civile dell'interno.

Il servizio prestato, presso l'Opera nazionale per i ciechi civili, dal personale appartenente ai ruoli trasferiti all'Amministrazione civile dell'interno, è considerato, a tutti gli effetti, servizio prestato presso lo Stato.

Salva la progressione in carriera del personale appartenente a tali ruoli, i posti di ruoli trasferiti all'Amministrazione civile dell'interno, che siano o si rendano successivamente vacanti, sono portati in aumento nei corrispondenti ruoli e qualifiche delle carriere della predetta Amministrazione.

Il ruolo dei segretari regionali della carriera direttiva dell'Opera nazionale per i ciechi civili è trasferito alla Unione italiana ciechi.

Il contributo annuo a favore della Unione italiana ciechi, previsto dalla legge 21 novembre 1969, n. 928, è aumentato di un importo pari all'onere di spesa per il personale del ruolo, di cui al precedente comma.

A questo proposito, per quanto riguarda cioè il trasferimento del personale dell'Opera nazionale ciechi civili, nel parere trasmessoci dalla I Commissione si richiama la nostra attenzione sull'opportunità che all'articolo aggiuntivo vengano soppressi i commi terzo e quarto, in quanto non è ammissibile trasformare in permanenti i posti assegnati al ruolo in via transitoria, ed in quanto l'assegnazione all'Unione ciechi dei segretari regionali comporta una chiara violazione del principio di parità.

Distinguiamo quindi le due questioni.

La prima è quella attinente al terzo comma: « Salva la progressione in carriera del personale appartenente a tali ruoli, i posti di ruoli trasferiti all'Amministrazione civile dell'Interno, che siano o si rendano successivamente vacanti, sono portati in aumento nei corrispondenti ruoli e qualifiche delle carriere della predetta Amministrazione ».

Su questo punto la I Commissione richiama la nostra attenzione sull'opportunità dell'introduzione di una tale norma. Afferma che non è ammissibile trasformare in permanenti i posti assegnati in ruolo in via transitoria.

Noi abbiamo esaminato e discusso con i rappresentanti della I Commissione questo problema.

In realtà, però, il mio parere, che a quanto mi consta, è anche il parere del Governo, è nel senso di mantenere questo terzo comma, perché qui si aggiungono alla competenza dell'amministrazione civile dell'interno, delle nuove funzioni, che i ruoli aggiuntivi servono a svolgere. Una volta esaurita, per ragioni varie, la copertura di questi ruoli, essi debbono essere nuovamente riempiti, perché le funzioni permangono. In caso contrario avremmo una Amministrazione che riceve nuove funzioni, ma che non ha il complemento di personale necessario a svolgerle.

Queste sono le osservazioni che si debbono fare al richiamo della I Commissione. Su questo punto domando il loro parere, in attesa di conoscere anche il giudizio del Governo.

MATTARELLI. Credo che questa interpretazione sia esatta, perché nel momento in cui noi trasferiamo al Ministero dell'interno il servizio che precedentemente era svolto dal-

l'Opera nazionale ciechi civili, è evidente che dobbiamo potenziare le strutture burocratiche, affinché questo servizio possa essere svolto.

Questo comma ha il valore di un ampliamento della pianta organica del Ministero dell'interno per un servizio che era svolto da un ente di servizio pubblico.

Per questo io sono favorevole al testo.

TEDESCHI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Mi associo al parere espresso dal Presidente della Commissione. Non ho bisogno di aggiungere altro.

PRESIDENTE. A questo punto abbiamo libertà di decisione, se mantenere o no il terzo comma, perché c'è soltanto un richiamo all'opportunità della I Commissione.

Io propongo di mantenerlo.

Pongo in votazione il primo e il secondo comma.

(*Sono approvati*).

Pongo in votazione il terzo comma.

(*È approvato*).

Devo fare una osservazione riguardante il quarto comma dell'articolo aggiuntivo nel quale avevamo previsto il trasferimento del ruolo dei segretari regionali dell'Opera nazionale ciechi civili all'Unione italiana ciechi. La I Commissione ritiene che per essi di debba prevedere un diritto di opzione tra il trasferimento al Ministero dell'interno o all'Unione italiana ciechi.

Tenendo conto di questa osservazione io propongo di sostituire il quarto comma dell'articolo aggiuntivo con i seguenti:

« Il personale del ruolo dei segretari regionali della carriera direttiva dell'Opera nazionale per i ciechi civili può chiedere entro il 31 dicembre 1970 di essere inquadrato, conservando l'anzianità di carriera e di qualifica posseduta, nelle corrispondenti qualifiche del ruolo ad esaurimento di cui alla tabella A allegata alla presente legge, le cui dotazioni organiche saranno a tale effetto aumentate di un pari numero di posti.

Il personale che non intende avvalersi della facoltà di cui al precedente comma sarà inquadrato alle stesse condizioni nel ruolo della carriera direttiva del personale dell'Unione italiana ciechi ».

JACAZZI. Io sono d'accordo. Vorrei soltanto chiedere se nella tabella sono compresi i segretari regionali. Se non sono compresi bisogna prevedere allora una nuova tabella. E inoltre vorrei sapere quanti sono.

L'emendamento come era formulato prima mi sembrava che avesse un senso, perché le segreterie regionali non sono state istituite per legge, ma in base al regolamento dell'Opera nazionale ciechi civili e i dipendenti sono stati sistemati soltanto di recente. Tanto è vero che nell'Opera nazionale ciechi non sono compresi nei ruoli. C'è una specie di ruolo aggiunto.

Se noi prevediamo questo diritto di opzione allora dobbiamo presentare una tabella aggiuntiva.

PRESIDENTE. Non possiamo fissare adesso il numero dei posti, perché ancora non sappiamo quanti si serviranno dell'opzione.

TEDESCHI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Solo per i segretari regionali era stata fatta quella norma.

MALFATTI FRANCESCO. Giustamente si dice che non possiamo prevedere una tabella relativa ai segretari regionali, poiché non sappiamo quanti si avvarranno del diritto di opzione, ma nel caso di personale con trattamento autonomo, a quale coefficiente sarà collegato? In secondo luogo vorrei sapere se risulta chiaramente dalla norma secondo cui il servizio precedentemente prestato è considerato servizio presso lo Stato che ciò vale anche nel caso di opzione dei segretari regionali.

PRESIDENTE. Nella tabella A sono previste tutte le qualifiche che riguardano il personale dell'Opera nazionale ciechi civili, e a questi si dà, tenuto conto del loro coefficiente, una qualifica corrispondente al coefficiente di cui oggi godono. Quando saranno trasferiti, anche i segretari regionali che abbiano optato per il trasferimento nell'amministrazione dello Stato godranno degli stessi diritti del restante personale dell'Opera nazionale.

Quanto alla seconda domanda devo dire che risulta chiaramente che il servizio precedentemente prestato sarà considerato anche per i segretari regionali.

TEDESCHI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. L'attuale posizione dei segretari regionali deriva da un decreto di parificazione che li pone nella stessa condizione del personale statale.

MALFATTI FRANCESCO. D'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo del quarto comma dell'articolo aggiuntivo nel testo di cui ho dato lettura.

(*È approvato*).

La I Commissione ritiene inoltre sia necessario prevedere una sistemazione per gli avventizi, per i quali non è stata prevista alcuna disposizione. Da informazioni assunte è risultato che gli avventizi attualmente sono tre, due segretari regionali e un autista.

MALFATTI FRANCESCO. Potremmo prevedere un loro diritto di opzione in modo che possano entrare a far parte del personale avventizio dello Stato.

MATTARELLI GINO. Se è personale avventizio non può optare.

MALFATTI FRANCESCO. Dal testo del disegno di legge risulta chiaro che tutte le norme riguardano il personale di ruolo; se non cambiamo questa dizione, il personale avventizio rimarrà escluso.

TERRANA. La questione è delicata, perché vi è il rischio di inficiare il principio secondo cui ai posti di ruolo statali si accede per pubblico concorso.

JACAZZI. Forse che questo personale di ruolo è entrato per concorso? Le assunzioni nell'Opera nazionale ciechi civili sono avvenute nel modo più strano.

TERRANA. Comunque sono dell'avviso che sia necessario tener saldo quel principio. Si potrebbe indire un concorso riservato a questi avventizi, in modo che, se idonei, siano immessi nei ruoli.

PRESIDENTE, *Relatore*. Poiché si tratta di avventizi inquadrati in un ente di diritto pubblico qual è l'Opera nazionale ciechi civili, potremmo prevedere il loro trasferimento all'Unione ciechi.

MALFATTI FRANCESCO. D'accordo, questa è l'unica soluzione.

TEDESCHI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Anche io ritengo che la soluzione potrebbe essere quella di farli assorbire dall'Unione italiana ciechi.

PRESIDENTE. Potremmo introdurre questo nuovo comma:

« Il personale avventizio alle dipendenze dell'Opera nazionale per i ciechi civili è trasferito, conservando l'anzianità di carriera e di qualifica, all'Unione italiana ciechi ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

L'ultimo comma dell'articolo aggiuntivo dovrà essere modificato in conseguenza della approvazione del precedente emendamento.

Propongo di sostituirlo con il seguente:

« Il contributo annuo a favore dell'Unione italiana ciechi, previsto dalla legge 21 novembre 1969, n. 928, è aumentato di un importo pari all'onere di spesa per il personale, di cui ai precedenti commi, trasferito all'Unione stessa ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

L'articolo aggiuntivo risulta pertanto così formulato:

(*Trasferimento del personale dell'Opera nazionale ciechi civili*)

I ruoli delle carriere del personale dell'Opera nazionale per i ciechi civili – salvo quanto disposto dal quarto comma del presente articolo – sono trasferiti, come ruoli ad esaurimento e con la consistenza organica fissata nelle allegate tabelle *A*, *B*, *C*, *D* ed *E*, all'Amministrazione civile dell'interno.

Il servizio prestato, presso l'Opera nazionale per i ciechi civili, dal personale appartenente ai ruoli trasferiti all'Amministrazione civile dell'interno, è considerato, a tutti gli effetti, servizio prestato presso lo Stato.

Salva la progressione in carriera del personale appartenente a tali ruoli, i posti di ruoli trasferiti all'Amministrazione civile dell'interno, che siano o si rendano successivamente vacanti, sono portati in aumento nei corrispondenti ruoli e qualifiche delle carriere della predetta Amministrazione.

Il personale del ruolo dei segretari regionali della carriera direttiva dell'Opera nazionale per i ciechi civili può chiedere entro il 31 dicembre 1970 di essere inquadrato, conservando l'anzianità di carriera e di qualifica posseduta, nelle corrispondenti qualifiche del ruolo ad esaurimento di cui alla tabella *A* allegata alla presente legge, le cui dotazioni organiche saranno a tale effetto aumentate di un pari numero di posti.

Il personale che non intende avvalersi della facoltà di cui al precedente comma sarà inquadrato alle stesse condizioni nel ruolo della carriera direttiva del personale dell'Unione italiana ciechi.

Il personale avventizio alle dipendenze dell'Opera nazionale per i ciechi civili è trasferito, conservando l'anzianità di carriera e di qualifica, all'Unione italiana ciechi.

Il contributo annuo a favore dell'Unione italiana ciechi, previsto dalla legge 21 novembre 1969, n. 928, è aumentato di un importo pari all'onere di spesa per il personale, di cui ai precedenti commi, trasferito all'Unione stessa.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura del successivo articolo aggiuntivo:

ART. ...

(*Trasferimento degli stanziamenti per la concessione dei benefici*)

Ai fini della concessione della pensione, dell'indennità di accompagnamento, dell'assegno a vita e dell'assistenza sanitaria, gli stanziamenti a disposizione dell'Opera nazionale per i ciechi civili vengono iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno a partire dall'esercizio 1971.

Gli stanziamenti destinati, alla data dell'entrata in vigore della presente legge, al funzionamento dell'Opera nazionale per i ciechi civili, sono messi a disposizione, con decorrenza 1° gennaio 1971:

a) del Ministero dell'interno;

b) dell'Unione italiana ciechi;

ripartiti proporzionalmente fra le amministrazioni medesime in conformità ai maggiori oneri derivanti alle stesse dall'applicazione del precedente articolo ...

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 12 del disegno di legge.

ART. 12.

(*Copertura della spesa*)

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1970 in 15.000 milioni di lire, si provvede mediante riduzione, per un corrispondente importo, del fondo iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Ne ho proposto la sostituzione con il seguente articolo (sul quale abbiamo espresso il nostro consenso di massima ed in relazione al quale non vi sono state osservazioni da parte della V Commissione):

(*Copertura della spesa*)

Al maggior onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1970 in 15.000 milioni di lire, si provvede mediante riduzione, per un corrispondente importo, del fondo iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio rese necessarie dall'applicazione della presente legge.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 13 del disegno di legge.

ART. 13.

(*Effetto della legge — Abrogazione*)

Tutte le disposizioni della presente legge hanno effetto dal 1° gennaio 1970.

Sono abrogate tutte le disposizioni contenute nelle leggi 9 agosto 1954, n. 632, 10 febbraio 1962, n. 66, 10 agosto 1964, n. 718, 28 aprile 1962, n. 406, e nei regolamenti approvati con decreti del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1956, n. 32 e 11 agosto 1963, n. 1329, che siano incompatibili con la presente legge.

Sono, altresì, abrogati gli articoli 27 della legge 21 luglio 1965, n. 903, 37 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e 67 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

Come i colleghi ricordano, la Commissione si espresse in linea di massima favorevole all'emendamento sostitutivo da me proposto del quale do lettura:

ART. 13.

(*Effetti della legge ed abrogazioni*)

I benefici assistenziali previsti dalla presente legge hanno effetto dal 1° gennaio 1970.

Il sistema decentrato di erogazione dei benefici previsto dalla presente legge ha inizio dal 1° gennaio 1971.

Dalla stessa data le competenze dell'Opera nazionale per i ciechi civili, di cui agli articoli 4, 6 e 7, vengono trasferite ai comitati di assistenza e beneficenza pubblica, integrati secondo quanto disposto dal precedente articolo ...

È abrogato l'ultimo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1963, n. 1329.

Sono altresì abrogate tutte le disposizioni legislative e regolamentari incompatibili o in contrasto con le norme della presente legge.

I riferimenti agli articoli 4, 6 e 7 tengono conto della nuova numerazione conseguente alla soppressione dell'articolo 2 del disegno di legge. L'articolo indicato senza numerazione si riferisce al primo articolo aggiuntivo da me proposto, relativo al decentramento del sistema di erogazione, che la Commissione ha già approvato.

Nella precedente seduta avevamo lasciato in sospeso la questione sollevata dalla presentazione di un emendamento da parte dell'onorevole Jacazzi ed altri. La questione è la seguente:

All'ultimo comma dell'emendamento sostitutivo è detto: « Sono abrogate tutte le disposizioni legislative e regolamentari incompatibili e in contrasto con le norme della presente legge ».

Con tale dizione, il relatore aveva inteso assorbire il secondo comma dell'articolo 13 del disegno di legge, in cui sono specificate le disposizioni abrogate.

Motivo di tale dizione generica era appunto la preoccupazione di non specificare ciò che si abrogava, in quanto in contrasto, perché ogni elencazione può dar luogo a qualche esclusione, della quale in futuro ci si sarebbe potuto far carico.

Gli onorevoli Jacazzi, Luberti, Malfatti Francesco, Flamigni, Maulini, Lavagnoli, Lodi Adriana e Arzilli hanno proposto il seguente subemendamento, sostitutivo del quarto comma del mio emendamento:

« È abrogato l'ultimo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1963, n. 1329.

Sono altresì abrogate tutte le disposizioni legislative e regolamentari incompatibili ed in contrasto con le norme della presente legge ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

L'emendamento sostitutivo dell'articolo 13 risulta pertanto così formulato:

ART. 13.

(*Effetti della legge ed abrogazioni*)

I benefici assistenziali previsti dalla presente legge hanno effetto dal 1° gennaio 1970.

Il sistema decentrato di erogazione dei benefici previsto dalla presente legge ha inizio dal 1° gennaio 1971.

Dalla stessa data le competenze dell'Opera nazionale per i ciechi civili, di cui agli articoli 4, 6 e 7, vengono trasferite ai comitati di assistenza e beneficenza pubblica, integrati secondo quanto disposto dal precedente articolo ...

È abrogato l'ultimo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1963, n. 1329.

Sono altresì abrogate tutte le disposizioni legislative e regolamentari incompatibili o in contrasto con le norme della presente legge.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo ora all'esame delle tabelle, che porrò direttamente in votazione:

TABELLA *A*

Ruolo ad esaurimento della carriera direttiva amministrativa.

Ex coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
—	—	—
900	Direttore generale	1
670	Ispettore generale	4
500	Direttore di divisione . . .	5
402	Direttore di sezione (già Capo sezione)	6
325	Consigliere di 1ª classe . .	3
271	Consigliere di 2ª classe . .	
229	Consigliere di 3ª classe . .	
325	Assistente sociale di 1ª classe	1
271	Assistente sociale di 2ª classe	
229	Assistente sociale di 3ª classe	
	TOTALE . . .	20

Il posto di Direttore generale è portato in aumento nella corrispondente qualifica della carriera direttiva amministrativa dell'Amministrazione civile dell'interno a decorrere dal 1° marzo 1973.

(*È approvata*).

TABELLA *B*

Ruolo ad esaurimento della carriera speciale di ragioneria.

(già ruoló di ragioneria)

Ex coefficiente	Qualifiche direttive	Numero dei posti
670	Ispettore generale di ragioneria	1
500	Direttore di ragioneria di 1ª classe (già Direttore di ragioneria)	2
402	Direttore di ragioneria di 2ª classe (già Vice direttore di ragioneria)	3
325	Vice direttore di ragioneria (già Primo ragioniere)	3
	Qualifiche di concetto	
271	Ragioniere	5
229	Ragioniere aggiunto	
202	Vice ragioniere	
	TOTALE	14

(*È approvata*).

TABELLA *C*

Ruolo ad esaurimento della carriera di concetto amministrativa.

(già ruolo generale della carriera di concetto)

Ex coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
500	Segretario Capo	6
402	Segretario Principale (già Segretario di 1ª classe)	8
325	Primo Segretario (già Segretario di 2ª classe)	12
271	Segretario (già Segretario di 3ª classe)	16
229	Segretario aggiunto	
202	Vice Segretario	
271	Assistente sociale	2
229	Assistente sociale aggiunto	
202	Vice assistente sociale	
	TOTALE	44

(*È approvata*).

TABELLA *D*

Ruoli ad esaurimento della carriera esecutiva.

Ex coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
	A) RUOLO GENERALE.	
325	Archivista superiore	8
271	Achivista capo	13
229	Primo archivista	16
202	Archivista	9
180	Applicato	
157	Applicato aggiunto	
	TOTALE	46
	B) RUOLO COPIA.	
325	Capo ufficio copia	5
271	Primo coadiutore	7
229	Coadiutore (già dattilografo capo)	9
202	Primo dattilografo (già dattilografo di 1ª classe	7
180	Dattilografo (già dattilografo di 2ª classe)	
157	Dattilografo aggiunto	
	TOTALE	28

(*È approvata*).

TABELLA *E*

Ruoli ad esaurimento della carriera ausiliaria.

A) RUOLO COMMESSI.

Ex coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
180	Commesso capo	2
173	Commesso	14
159	Usciere capo	8
151	Usciere	
142	Inserviente	
	TOTALE	24

B) RUOLO AUTISTI.

159	Autista	3

I posti nel ruolo autisti, che si siano o si rendano vacanti, sono portati in aumento alla dotazione organica unica della qualifica iniziale del ruolo del personale della carriera ausiliaria dell'Amministrazione civile dell'interno.

(*È approvata*).

Sono ora da esaminare due ordini del giorno.

Il primo è firmato dagli onorevoli Foschi, Minasi, Jacazzi, Terrana, Boldrin, Miotti Carli Amalia, Sgarlata, Zamberletti, Lodi Adriana, Di Giannantonio e Maggioni. Ne do lettura:

« La Commissione interni della Camera, nell'approvare il disegno di legge n. 2190, opportunamente emendato, ritiene che esso rappresenti un sostanziale aggiornamento della legislazione in vigore, ma nel contempo riconferma l'urgenza di una scelta globale ed organica in materia di assistenza sociale e di previdenza, nel quadro della sicurezza sociale e delle nuove competenze regionali. Si impegna in tal senso a riprendere il tema delle singole categorie interessate – e dei ciechi civili fra esse – in sede di elaborazione del nuovo testo organico delle leggi per gli invalidi, già all'esame dell'apposito comitato, che ha assunto l'impegno di giungere alla conclusione non oltre il 190 ».

MATTARELLI. Ritengo che il testo dell'ordine del giorno vada riveduto sia perché il dispositivo (« l'impegno ») va diretto al Governo sia perché mi pare esserci contraddizione tra la prima parte che auspica una riforma organica e la seconda che sollecita la definizione di una legge settoriale.

PRESIDENTE. Mentre invito i proponenti a rivedere il testo dell'ordine del giorno do lettura dell'altro ordine del giorno presentato dagli onorevoli Jacazzi, Malfatti Francesco, Lodi Adriana, Maulini, Flamigni, Lavagnoli, La Bella, Terraroli:

« La Commissione interni, approvando in sede di discussione del disegno di legge numero 2190, la soppressione dell'Opera nazionale per i ciechi civili ed il trasferimento del personale agli uffici centrali del Ministero dell'interno invita il Governo a tener conto, per detto personale, del mantenimento della sede, salvo naturalmente quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di trasferimenti per tutto il personale statale ».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do ora lettura del nuovo testo dell'ordine del giorno Foschi ed altri:

« La Commissione affari interni nell'approvare il disegno di legge n. 2190, opportunamente emendato, ritiene che esso rappresenti un sostanziale miglioramento della legislazione in vigore.

Riconfermando l'urgenza di una scelta globale e organica in materia di assistenza sociale e di previdenza, nel quadro della sicurezza sociale e delle nuove competenze regionali, impegna il Governo in tal senso ed afferma la necessità di elaborare in questo spirito il nuovo testo organico delle leggi per tutti gli invalidi civili già all'esame dell'apposito comitato ».

TEDESCHI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo lo accetta come raccomandazione.

PRESIDENTE. Poiché i proponenti insistono, lo porrò in votazione.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Minasi. Ne ha facoltà.

MINASI. Il voto del PSIUP che mi accingo ad esprimere non può non essere favorevole, anche se convinti che si deve fare sollecitamente ancora molta strada per dare una adeguata attuazione al principio costituzionale per i ciechi civili e per gli invalidi, di certo i più infelici, e per le altre categorie interessate, e anche perché il provvedimento emendato accoglie per intero le istanze dell'Unione nazionale ciechi che, riteniamo, volle responsabilmente calibrare, contenendole, onde assicurare una immediata approvazione, le rivendicazioni dei ciechi civili e non ritardare le provvidenze urgenti che questa categoria attende con ansia da tempo.

E questo costituisce un successo nella lotta condotta dai ciechi civili, sostenuta con impegno per anni anche dal nostro gruppo. Inoltre per la prima volta si spazza via un ente del sottobosco degli enti del sottogoverno: da ciò il mio gruppo vuol trarre l'auspicio dell'inizio di un generale risanamento.

Il nostro voto è favorevole all'approvazione dell'ordine del giorno dell'onorevole Foschi, che ho sottoscritto, perché con esso si impegna il Governo ad una regolamentazione globale della materia secondo il principio costituzionale.

In questo momento auspichiamo soltanto un voto unanime della Commissione, che sintetizzi l'impegno indubbiamente ecomiabile del Presidente della Commissione, con la speranza che la stessa unanimità possa ritrovarsi

nelle successive battaglie, che potrebbero concretizzarsi in altrettanti successi nel corso dello stesso 1970.

JACAZZI. Signor Presidente, noi voteremo a favore del disegno di legge nel suo complesso e dell'ordine del giorno Foschi. Desideriamo ringraziarla per l'attività svolta, soprattutto per arrivare all'unanimità nell'approvazione del testo formulato. Nonostante non siano stati accolti alcuni nostri importanti emendamenti, con convinzione approviamo questo disegno di legge, in quanto accoglie alcune delle istanze che da molto tempo abbiamo sostenuto sia in Commissione sia in Aula. Per la prima volta siamo riusciti ad ottenere la soppressione di un ente che era soltanto un carrozzone elettorale e serviva soltanto a sperperare inutilmente centinaia di milioni. Inoltre abbiamo previsto il decentramento dell'assistenza, stabilendo finalmente parametri diversi per la valutazione dello stato di bisogno dei ciechi civili; abbiamo stabilito un aumento delle pensioni in relazione all'aumentato costo della vita. Una migliore sistemazione di tutta la materia si potrà ottenere soltanto con l'istituzione dell'ente regione, cui la materia stessa è demandata in base alla Costituzione. Si tratta quindi di una legge transitoria, cui tuttavia diamo la nostra approvazione.

MATTARELLI. Esprimo il voto favorevole del gruppo democristiano, sull'ordine del giorno nonché sul complesso del provvedimento nel quale vediamo non soltanto la conclusione di lunghe trattative che sono state condotte direttamente con i rappresentanti di questa categoria tanto infelice, ma anche la soluzione tanto attesa di alcuni problemi, quale quello dello snellimento della procedura di attribuzione della pensione, del decentramento dell'assistenza ad organi periferici in modo da renderla più rapida ed efficiente di quanto fosse possibile con l'Opera nazionale ciechi civili. Questo ente viene soppresso, infatti, in quanto non più adeguato a tale esigenza, che è stata ripetutamente manifestata in occasione della discussione del bilancio del Ministero dell'interno.

Il nostro voto favorevole è motivato dal sostanziale miglioramento delle pensioni. Abbiamo da tempo auspicato una soluzione organica e globale del problema dell'assistenza e della previdenza e riteniamo che questo provvedimento si muova nello spirito di tale auspicio, ripetutamente manifestato dalla nostra Commissione.

ALFANO. Dichiaro che voteremo a favore dell'approvazione del disegno di legge con profondo rammarico, in quanto rappresenta una forma di pietismo nei confronti di una categoria tanto sfortunata, soprattutto se considerato in rapporto a tante provvidenze che si danno in Italia. Siamo decisamente contrari alla soppressione dell'Opera nazionale ciechi civili, perché tra tanti enti parassitari che esistono nel nostro paese è uno dei pochi che in 15 anni di attività ha realizzato qualche cosa di positivo.

TERRANA. Sono favorevole a questo provvedimento, che concordo nel ritenere non solo urgente, ma anche doveroso, nei confronti di una categoria che, più di altre, merita la nostra maggiore attenzione e comprensione.

Mi sembra elemento positivo di questo provvedimento il sistema di decentramento in esso contemplato (ci auguriamo che sia di snellimento di funzioni tanto delicate, sistema che può essere considerato come avvio all'auspicato intervento della regione, che potrà consentire riforme più profonde ed organiche di questo settore.

Intendo aggiungere che esprimo parere favorevole proprio nello spirito dell'ordine del giorno di cui il collega Foschi è il primo firmatario, e che è stato anche da me sottoscritto.

Ritengo infatti che ci si debba muovere nel quadro di soluzioni organiche, che possano pure richiedere la soppressione degli enti che, per ipotesi, si rivelano inutili il giorno in cui sono incapaci di imporre questa riforma essenziale, che vuole e deve significare maggiore efficienza e, possibilmente, minore spesa.

Proprio in questo spirito, quindi, ritengo che si debba approvare questo provvedimento; in questo spirito dobbiamo impegnarci ad affrontare i provvedimenti successivi, in particolare il progetto di legge cui si richiama lo ordine del giorno dell'onorevole Foschi.

MONACO. Annuncio il voto favorevole del gruppo liberale, soprattutto per l'ordine del giorno, perché, indubbiamente, in materia di assistenza sociale e previdenza siamo molto indietro.

Voto favorevole, ripeto, per l'ordine del giorno, in quanto auspica un miglioramento nella materia previdenziale ed assistenziale.

ABBIATI. Intervengo brevemente, al termine di questo dibattito, per motivare il voto

favorevole del gruppo socialista sia sul disegno di legge sia sull'ordine del giorno Foschi.

Siamo riusciti a soddisfare, anche se non direi interamente, le esigenze fondamentali di una tra le categorie più disagiate, e noi socialisti abbiamo la possibilità di considerare questa come la conclusione di un'azione da noi svolta già da tempo; e pertanto ci sentiamo ancor più soddisfatti per l'esito della presente discussione, tradottasi appunto nella legge che ci accingiamo ad approvare.

Nel corso della discussione, il disegno di legge, quale era stato presentato dal Governo, ha subito abbondanti emendamenti, soprattutto per opera ed iniziativa del Presidente della Commissione, che ne è stato relatore. Desidero pertanto ringraziarlo anche a nome di tutta la Commissione.

Gli emendamenti e le modifiche sono andati incontro alla maggior parte delle esigenze manifestate dalla categoria, ed è questo un altro dei motivi per i quali la Commissione può ritenersi soddisfatta del lavoro compiuto.

Potrei, mi sembra, porre l'accento (come il collega Terrana), su una delle norme della legge stessa, cioè quella che prevede il decentramento, preannunciando uno snellimento di tutte le procedure che fino ad oggi, attraverso l'Opera nazionale ciechi, si sono rivelate piuttosto lente e faticose.

Ritengo di aver così motivato il voto favorevole al provvedimento, ed anche all'ordine del giorno proposto dall'onorevole Foschi, in quanto prevede l'impegno per ulteriori provvedimenti a favore della categoria.

TEDESCHI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Desidero ringraziare gli onorevoli membri di questo consesso, per il risultato positivo con cui si è conclusa questa mia presa di contatto con la Commissione interni della Camera dei deputati.

Mi auguro che si presentino altre occasioni per poter registrare, nei lavori della Commissione, nuovi ed importanti risultati, in favore soprattutto di categorie derelitte come quella di cui ci siamo occupati nel corso di questo dibattito.

Rivolgo pertanto il vivo ringraziamento del Governo a tutti i componenti la Commissione, per la collaborazione ricevuta, ed il contributo decisamente positivo dato con la trasformazione del disegno di legge, che lo ha reso più aderente alle esigenze espresse dalla stessa categoria.

PRESIDENTE. Desidero a mia volta non solo ringraziare per gli apprezzamenti, ma anche riconfermare la mia gratitudine per la collaorazione che tutti hanno offerto all'elaborazione del testo definitivo, che per certo ha profondamente innovato rispetto alla proposta iniziale.

Desidero in maniera particolare ringraziare il Governo e il Ministero dell'interno che ci ha dato, lo voglio riconfermare, un valido contributo e desidero anche sottolineare di fronte al Governo e a tutti voi, che se a queste conclusioni noi siamo arrivati, lo si deve anche ad un metodo di lavoro della Commissione che ha permesso sempre uno svolgimento sereno dei dibattiti, nell'osservanza dei diritti di tutti e nello sforzo comune di arrivare a delle conclusioni positive e da tutti possibilmente accettate.

Questo è stato il caso dell'esame del disegno di legge relativo ai ciechi civili e io voglio qui riconfermare i tre principî essenziali che abbiamo stabilito:

1) aumento delle pensioni ai ciechi;

2) sganciamento di ogni dipendenza anche di carattere familiare nella determinazione degli aventi diritto;

3) decentramento della erogazione.

Pongo in votazione l'ordine del giorno Foschi ed altri nel nuovo testo di cui ho dato lettura.

(*È approvato*).

Pongo in votazione la proposta di dare mandato alla Presidenza di provvedere al coordinamento delle norme approvate.

(*È approvata*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Autorizzazione della spesa per l'esecuzione dei programmi spaziali nazionali nel quadriennio 1969-1972 *(Approvato dalla I Commissione del Senato)* (2352).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione della spesa per l'esecuzione dei programmi spaziali nazionali nel quadriennio 1969-1972 » approvato dalla I Commissione del Senato.

L'onorevole Felici ha facoltà di svolgere la relazione.

FELICI, *Relatore*. Il disegno di legge già approvato dal Senato si riferisce ai programmi di investimento nel settore spaziale per il quadriennio 1969-1972.

Il provvedimento va collegato ad una legge del 1967 relativa al programma nazionale di ricerche spaziali denominato San Marco.

Questo provvedimento che comporta un investimento di spesa di circa 29 miliardi distribuiti secondo gli anni finanziari 1969, 1970, 1971, 1972, deve essere collegato agli impegni di lavoro del Consiglio nazionale delle ricerche, che richiede le valutazioni e gli studi dell'Università di Roma per quanto attiene al settore della ricerca scientifica.

Indubbiamente il provvedimento così come è venuto a noi si presenta su di un piano direi quasi stilizzato, scarno, senza possibilità di approfondire i temi del settore.

Comunque, trattandosi proprio di un programma che si riferisce ad anni in parte già trascorsi, il relatore esprime il suo parere favorevole, riservandosi in sede di discussione degli articoli, di proporre qualche emendamento che non produrrà modifiche di impegno di bilancio ma produrrà invece ampliamenti programmatici del settore dell'attività spaziale.

MAULINI. Signor Presidente, ci permettiamo di chiedere un rinvio della discussione, motivandolo nel modo seguente.

Innanzitutto riconosciamo l'opportunità delle ricerche sia nell'atmosfera sia agli effetti dello sviluppo delle telecomunicazioni, tuttavia dalla lettura di questo provvedimento sorgono in noi molti interrogativi, per esempio sull'opportunità del finanziamento congiunto di due iniziative diverse, di due progetti diversi, il « San Marco » e il « Sirio ». Altra perplessità deriva dalla mancanza di informazioni ufficiali, sia pure sintetiche, sui risultati che il progetto « San Marco » ha dato sinora. Abbiamo solo avuto informazioni, in verità molto superficiali, da privati cittadini ed abbiamo letto le polemiche non sempre disinteressate sulla stampa. Soprattutto vorremmo sapere in base a quali criteri saranno divisi questi 29 miliardi e 400 milioni tra i due progetti (ci risulta che solo 200 milioni finanzieranno il progetto « San Marco », mentre tutta la somma restante andrà al progetto « Sirio »).

Inoltre vorremmo sapere come questo disegno di legge possa non creare confusione nelle due ricerche, che hanno carattere completamente diverso. Vorremmo avere qualche notizia (che il relatore potrebbe darci nella prossima seduta) sull'ampiezza e sull'entità delle ricerche nel nostro paese, perché 29 miliardi non sono pochi.

Vorremmo avere qualche informazione sulla sorveglianza nell'esecuzione di questi programmi, sui rapporti che intercorrono tra i vari organismi che portano avanti i due programmi. Sulla base degli interventi di alcuni senatori, vorremmo sapere se è possibile la creazione, nell'ambito del piano quinquennale, di un organismo coordinatore di tutte queste attività e se risponde a verità quanto è emerso dalla polemica giornalistica circa il mancato accordo tra i vari tecnici. Ci auguriamo di no, ma quando si affronta un problema tanto interessante come quello della ricerca spaziale e si investono somme non indifferenti, ritengo che si abbia il diritto-dovere di avere informazioni maggiori di quelle che abbiamo oggi. Pertanto chiediamo un rinvio della discussione ed una relazione un po' più circostanziata da parte del relatore.

PRESIDENTE. Vorrei far presente che il disegno di legge è stato posto all'ordine del giorno in considerazione di alcune circostanze; esso è stato approvato dall'altro ramo del Parlamento all'unanimità, con l'astensione di un solo gruppo; non vi era quindi motivo di ritenere che incontrasse difficoltà nella nostra Commissione. In secondo luogo il provvedimento riveste una certa urgenza; il Ministero, impegnato in una certa opera, non può erogare i fondi necessari se questi non vengono concessi dal Parlamento.

Nella giornata di ieri vi sono stati interventi anche nei confronti della Presidenza della Commissione, certamente tardivi, in relazione alle obiezioni sull'opportunità di approvare questo disegno di legge. Colgo l'occasione per dire in questa sede ufficiale (per quel tanto di ripercussione che potrà avere al di fuori di essa) che vorrei che tutte le categorie, nel senso più ampio del termine, considerassero il Parlamento come aperto alle iniziative dei singoli cittadini per portare a conoscenza le loro istanze, che tuttavia devono essere tempestive. È un inconveniente che lamentiamo spesso: le categorie, sempre pronte a criticare la classe politica in generale, spesso non la informano tempestivamente di quelli che sono i problemi dal loro punto di vista, che può essere accettato o no, ma che comunque deve essere preso in considerazione. Questa è la situazione, onorevole

Ministro, di fronte alla quale ci troviamo. Nell'esercizio doveroso delle mie funzioni di Presidente, ho consigliato la categoria di far presenti le loro obiezioni ai membri della Commissione ed allo stesso Governo. In verità alcune delle obiezioni non sono parse prive di fondamento, ma sono state portate a conoscenza all'ultimo momento, con l'illusione che il Presidente o la Commissione nel suo complesso potesse decidere in maniera diversa, rinviando soluzioni lungamente attese ed esponendoci così a quella accusa di lentocrazia che colpisce tutta la classe politica italiana. Ci auguriamo quindi che in futuro le categorie prendano in tempo iniziative per portare a conoscenza del Parlamento le loro obiezioni sui progetti di legge che stanno per essere discussi. Il Parlamento è pronto a ricevere ogni suggerimento, che naturalmente sarà liberamente valutato nella nostra coscienza di rappresentanti non di singoli settori ma della collettività nazionale. Spesso ci troviamo in questo imbarazzo, essendo sottoposti all'accusa, addirittura alla presunzione che il Parlamento agisca con eccessiva lentezza, quando invece ci si preoccupa di porre all'ordine del giorno – com'era doveroso in questo caso – i provvedimenti di una certa urgenza e che abbiamo già ottenuto l'approvazione dell'altro ramo del Parlamento.

FELICI, *Relatore*. Signor Presidente, se si deve rinviare sarei favorevole ad un rinvio a data fissa e non *sine die*.

MAULINI. Vorrei aggiungere che non capita spesso di trovarsi di fronte ad una materia così ostica, e francamente, trattandosi di una spesa dell'ordine di una trentina di miliardi di lire, vorremmo ascoltare qualcuno che ne sappia più di noi.

Mi sembrerebbe più serio ascoltare degli esperti che si occupano di ricerca scientifica, sulla base di informazioni del Ministero, anziché discutere in questo modo, anche se il Senato ha già approvato il disegno di legge: risulta infatti dagli atti che i colleghi del Senato si sono trovati nelle nostre stesse condizioni.

Il provvedimento è stato votato direi quasi come atto di fiducia al Governo. Noi non abbiamo fiducia nel Governo, abbiamo fiducia negli uomini, ma dobbiamo basare la nostra discussione su fondamenta più concrete di quelle odierne.

Fissiamo pure un termine preciso, ma ci deve essere fornito un adeguato materiale di documentazione.

FLAMIGNI. Emerge dagli atti del Senato che il senatore Fabiani ha avanzato la medesima richiesta dell'onorevole Maulini per una maggiore documentazione, richiesta che non è stata accolta: infatti nulla in proposito è finora pervenuto al nostro gruppo.

RIPAMONTI, *Ministro per la ricerca scientifica*. Per quanto attiene alla richiesta avanzata dall'onorevole Maulini, per la stessa mia ultradecennale esperienza acquisita nelle Commissioni parlamentari, non posso non riconoscere come il Parlamento e le sue Commissioni debbano essere largamente informate sull'attività che viene svolta e che il Governo intende promuovere nel campo della ricerca scientifica ed, in particolare, della ricerca spaziale.

Desidero sottolineare agli onorevoli colleghi, per quanto mi compete, e mi rimetto poi alla Commissione sovrana nella sua decisione, che questo disegno di legge ha avuto origine da una deliberazione del CIPE, in materia di programmi spaziali, del 23 gennaio 1969, e dal parere successivamente espresso dal Comitato interministeriale per le attività spaziali (CIAS) organo consultivo del Ministro incaricato del coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica.

Sulla base del parere di detto Comitato, il programma triennale è stato trasformato per esigenze connesse alla disponibilità di risorse da destinare al settore, in quadriennale, di fatto consentendo il finanziamento delle ricerche oltre che per gli esercizi 1969-70, per il biennio 1971-72, quale parziale anticipazione del programma quinquennale, 1971-75, del settore.

L'onorevole Maulini vorrà, pertanto, ritenere fondamentale il dibattito che in questa stessa Commissione verrà svolto sulla base di tutti gli elementi conoscitivi richiesti, per impostare il programma quinquennale, mentre vorrà considerare che il finanziamento disposto dal disegno di legge in esame è finalizzato a consentire la normale attività di ricerca dei laboratori nazionali del CNR e delle Università, ivi compreso il Centro ricerche aero-spaziali dell'Università degli studi di Roma. Viene, infatti, disposto il finanziamento del completamento del satellite San Marco *C*, che doveva essere lanciato nella primavera di questo anno, sicché da parte del CRA vi è stata una pressante richiesta per la presentazione e l'approvazione del disegno di legge.

L'approvazione di questo provvedimento consente inoltre il finanziamento del program-

ma speciale « Sirio », che trasferisce in sede nazionale la realizzazione del satellite « PAS », e riduce conseguentemente gli oneri a carico del nostro Paese per il finanziamento del programma « ELDO », utilizzando i fondi resisi disponibili per la copertura degli stanziamenti previsti nel quadriennio.

La ripartizione della spesa prevista in 29 miliardi e 400 milioni, è effettuata nel modo seguente: un miliardo e 200 milioni, a completamento del programma San Marco *C;* quattro miliardi e mezzo per la manutenzione del poligono San Marco, spesa che deve trovare la giustificazione nell'utilizzo programmato della piattaforma: per quest'anno sono previsti tre lanci e la spesa per ogni lancio si aggira sul mezzo miliardo, per quanto riguarda gli impianti fissi; dieci miliardi e mezzo sono destinati ai programmi di ricerche dei laboratori nazionali del CNR e delle Università, di cui una parte svolte in connessione con il programma « Sirio » e con esperimenti in corso (lanci di sonde) da parte del CRA; dieci miliardi e 200 milioni riguardano il programma Sirio, e la deliberazione del CIPE era volta appunto a consentire l'anticipazione dei fondi per l'attuazione del programma stesso; tre miliardi, infine, sono destinati alle spese per il lancio del satellite da parte della NASA.

Se si considera che questo programma quadriennale in realtà viene realizzato in tre anni, ne risulta una spesa media per i programmi nazionali di 9 miliardi e 800 milioni l'anno; mentre per i programmi europei, ELDO ed ESRO, il contributo medio annuo per il periodo 1969-71 è di 5 miliardi e 160 milioni.

Il problema spaziale sta per essere affrontato in modo organico a scala europea; nei prossimi mesi verrà convocata la Conferenza spaziale europea ed è auspicabile che in quella sede si verifichi una più stretta collaborazione non soltanto fra i Paesi della CEE, ma della intera area occidentale.

Vi sono motivi di urgenza, per l'approvazione del disegno di legge, quindi, che si ricollegano ad accordi internazionali, le cui scadenze vanno rispettate e, in particolare, ad impegni assunti con la NASA.

Per quest'ultimi motivi non posso che auspicare l'approvazione del provvedimento, nella seduta odierna, fermo l'impegno da parte del Governo di informare dettagliatamente la Commissione sullo stato delle ricerche spaziali, sui risultati dei progetti San Marco, nonché sulla prosecuzione dell'attività del CRA con lo studio del progetto San Marco *D*, la cui realizzazione è subordinata all'esame degli aspetti tecnici ed economici. Quando il CIPE affrontò la formazione del programma spaziale, non era stata ancora avanzata la proposta dell'esame del progetto relativo al satellite San Marco *D*. Questa mia osservazione è confermata da una lettera del professore Broglio, nella quale si chiedeva l'intervento del Governo per accreditare il progetto San Marco *D* alla NASA, ai fini dello sviluppo congiunto del progetto stesso, e si poneva in evidenza l'esigenza di affrontare la discussione dei vari problemi dal punto di vista scientifico, tecnico ed operativo, al fine di pervenire ad una valutazione globale e, quindi, anche economica del programma stesso, per sottoporlo poi all'approvazione del CIPE. Poiché il progetto è tuttora in fase di studio, il Governo non può assumere di fronte al Parlamento l'impegno di finanziare con gli stanziamenti proposti la realizzazione del San Marco *D;* mentre posso confermare che il Governo è deciso ad appoggiare il centro di ricerche spaziali dell'Università di Roma, che ha avviato in Italia lo studio dei problemi spaziali e si è creato una *équipe* di ricercatori aggiornati e provvede alla formazione di tecnici specializzati in materia spaziale.

La possibilità di finanziamento della prosecuzione dell'attività del CRA si ritrova anche in questa legge, nell'ambito dei dieci miliardi e 500 milioni destinati ai laboratori nazionali, che sono laboratori universitari e del CNR.

L'autorizzazione all'impiego dei fondi viene data previo parere del Comitato interministeriale per le attività spaziali e la Commissione può avere la garanzia che in quella sede saranno esaminati gli aspetti politici, tecnici ed economici dei problemi relativi alla continuità dell'attività del CRA.

Ritengo che la Commissione disponga di elementi sufficienti per la decisione finale.

SALVI. Prendo atto delle dichiarazioni del Ministro e sono d'accordo con le considerazioni svolte dal Presidente della Commissione.

Questo disegno di legge è un provvedimento che sta avendo la maggiore celerità di esame: è stato presentato nel dicembre 1969 al Senato che lo ha approvato alla vigilia della crisi di Governo ed è oggi all'esame della nostra Commissione, per cui ritengo che potremo accogliere la richiesta di rinvio avanzata dall'onorevole Maulini e che il relatore

ha accettato. Ci si potrebbe impegnare ad esaminarlo prima della fine del mese.

In questo modo potremo approfondire meglio l'argomento ed avere contatti con gli uffici per avere maggiori elementi ai fini di una ponderata decisione.

MAULINI. Ringrazio il Ministro per le delucidazioni che ci ha dato. Ritengo che un rinvio di 15 giorni della discussione ci permetterà di conoscere meglio le polemiche che ci sono a livello tecnico di modo che poi nella nostra decisione saremo più liberi e sicuri.

PRESIDENTE. Ringrazio il Ministro per i chiarimenti che ci ha dato e credo che possiamo passare alla decisione circa il rinvio della discussione.

ALFANO. Anche il mio gruppo è d'accordo per un rinvio.

PRESIDENTE. Allora se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge « Disposizioni in materia di assistenza ai ciechi civili » (2190):

Presenti e votanti	30
Maggioranza	16
Voti favorevoli	29
Voti contrari	1

(*La Commissione approva*).

A seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 2190, rimane assorbita la proposta di legge Andreotti ed altri n. 979.

Hanno preso parte alla votazione:

Abbiati, Alfano, Arzilli, Boldrin, Corona, Di Giannantonio, Felici, Flamigni, Franchi, Jacazzi, Lajolo, Lavagnoli, Lodi Adriana, Luberti, Maggioni, Malfatti Francesco, Mattarelli, Maulini, Minasi, Monaco, Miotti Carli Amalia, Nannini, Pagliarani, Salvi, Semeraro, Sgarlata, Tantalo, Terrana, Terraroli, Zamberletti.

Sono in congedo:

Amedeo, Fortuna, Savio Emanuela.

La seduta termina alle 11,55.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO